

Regolamento Centri Anziani Comune di Santa Marinella

Indice generale

Articolo 1 – Natura del Servizio.....	1
Articolo 2 – Utenti del Centro Anziani	2
Articolo 3 – Istituzione dei Centri Anziani Text	2
Articolo 4 – Individuazione del Soggetto Gestore	3
Articolo 5– Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di Gestioni	3
Articolo 6 – Impegni del Comune	4
Articolo 7 – Il Coordinamento Comunale dei Centri Anziani	4
Articolo 8 – Disposizioni transitorie	5
Articolo 9 – Disposizioni finali	5

Articolo 1 – Natura del Servizio

Il Centro anziani è un servizio pubblico locale la cui gestione è affidata dal Comune di Santa Marinella ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n° 452;

Il Comune di Santa Marinella rimane titolare del Centro Anziani ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del Centro.

Le attività del Centro Anziani:

1. si dovranno ispirare ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
2. sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale e di prevenzione della non autosufficienza;
3. promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio viene programmato ed istituito dalla Giunta Comunale, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio cittadino, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con il Comune e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;

Attraverso queste attività i Centri Anziani valorizzano al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, ma la persona anziana come cittadino attivo.

A tal fine il Centro Anziani organizza anche attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- a) Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- b) Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- c) Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- d) Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Articolo 2 – Utenti del Centro Anziani

Sono destinatari del servizio le donne e gli uomini autosufficienti che hanno compiuto i 60 anni. Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con i Servizi Sociali del Comune di Santa Marinella ed in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del Centro, possono essere utenti del servizio anche le persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti a rischio di esclusione sociale, ma comunque in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del Centro, di età inferiore ai 60 anni, ma comunque maggiori di 50 anni.

Articolo 3 – Istituzione dei Centri Anziani

Il Centro Anziani è istituito con deliberazione di Giunta Comunale, la quale:

1. esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
2. individua il locale/immobile da destinare ed adibire a Centro Anziani, stimandone adeguata la dimensione, l'articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
3. prende atto della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n° 1304/2004 e s.m.i. ad opera, nelle rispettive competenze, in particolare dell'Ufficio Tecnico o Urbanistico e dell'Ufficio Servizi Sociali;

Articolo 4 – Individuazione del Soggetto Gestore

La gestione del Centro Anziani è affidata ad una Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi del presente Regolamento.

Il Centro Anziani è un soggetto collettivo di cui tutti i soci condividono la titolarità. La natura associativa garantisce la partecipazione dei soci e la democrazia interna.

La APS affidataria della gestione del Centro Anziani dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ed essere iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e rispettare tutti i requisiti posti dalle più recenti Linee Guida emanate dalla Regione Lazio.

Laddove la Giunta Municipale rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi in una APS per la gestione di un Centro Anziani, potrà istituire il Centro Anziani qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale.

La Giunta affida la gestione del Centro Anziani alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Articolo 5– Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di Gestioni

La APS dovrà essere dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio Direttivo con un numero di componenti proporzionato alle dimensioni;
3. Un Presidente eletto direttamente dall'Assemblea che non potrà rimanere in carica oltre due mandati consecutivi;
4. un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. Un segretario amministrativo ed un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

La APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata che dovrà prevedere almeno:

1. la modalità di elezione degli organi;
2. il rispetto della parità di genere nel direttivo;
3. criteri eventuali di rotazione dei consiglieri dal direttivo;
4. funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
5. provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
6. modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio;

La APS, oltre ai requisiti richiesti dalle Linee Guida Regionali, deve garantire:

1. che l'oggetto esclusivo o prevalente indicato nello Statuto è l'attività di Centro Anziani;
2. almeno il 70% dei soci residenti nel Comune di Santa Marinella;
3. che i soci saranno almeno sessantenni. Alcune eccezioni potranno essere fatte per favorire l'inclusione di persone, comunque ultracinquantenni, a rischio di esclusione per particolari situazioni di solitudine o di salute normalmente associate all'età (nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti);
4. che nessun associato sia contestualmente associato ad un'altra APS affidataria della gestione di Centri Anziani Pubblici.
5. La redazione di un bilancio annuale, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), da consegnare al Comune unitamente ad una relazione accompagnatoria che ne dettagli le attività. Questo ultimo adempimento è propedeutico al riconoscimento di qualsiasi contributo.

Articolo 6 – Impegni del Comune

L'Amministrazione prevede annualmente, nei propri atti di programmazione, le risorse che intende mettere a disposizione dei Centri Anziani.

Il Comune sosterrà il Centro Anziani:

1. Garantendo, alternativamente, o l'utilizzo di uno spazio Comunale o un contributo annuale per supportare la locazione di un locale scelto dalla APS, nei limiti delle risorse stanziare;
2. Garantendo un contributo annuale per il pagamento delle utenze, nei limiti delle risorse stanziare;
3. Un eventuale contributo annuale per supportare le iniziative del Centro, nei limiti delle risorse stanziare;

Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione quinquennale che ne disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione Lazio.

Articolo 7 – Il Coordinamento Comunale dei Centri Anziani

Viene istituito un Coordinamento Comunale dei Centri Anziani, con i seguenti obiettivi:

1. Economizzare le risorse comunali messe a disposizione massimizzandone il loro impiego;
2. Favorire in una logica di rete la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali comunale, distrettuale e regionale;
3. Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
4. Monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio.

Al Coordinamento comunale partecipano:

1. l'Assessore alle Politiche Sociali, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

2. il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Santa Marinella, o suo delegato;
3. i Presidenti delle APS, o loro delegati, titolari di affidamento della gestione dei Centri Comunali;

Il Coordinamento Comunale esprime una propria rappresentanza presso il Coordinamento distrettuale previsto dalle linee guida regionali.

Articolo 8 – Disposizioni transitorie

Fino al termine fissato al 31 marzo 2022 dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale del 02 agosto 2021 n° 568, sono fatte salve le posizioni giuridiche dei Centri Anziani riconosciuti con il previgente quadro normativo, salvo ulteriori proroghe.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani. Con effetto della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI " "

tra il Comune di Santa Marinella l'Associazione di promozione sociale , di seguito APS) - C.F. - con sede legale in rappresentato dal suo Presidente, quale legale rappresentante

VISTI

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", in particolare, quanto disposto dagli articoli 13 e 28, comma 2, concernenti le politiche in favore delle persone anziane;

- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 recante Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune";

- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 e successive modifiche ed in particolare il paragrafo I.B.4.4.c dell'allegato;

- la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 168 "Convenzione con la SIAE in favore dei centri anziani del Lazio per il pagamento dei diritti di esecuzione musicale in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dagli stessi" e la relativa Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Italiana Autori ed Editori - SIAE, stipulata in data 25 febbraio, reg. cron. n. 5797 del 14 marzo 2005;

ATTESO che l'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 prevede che "il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato";

ATTESO che la Direzione regionale per l'Inclusione sociale, con determinazione dirigenziale n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a) effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
- b) dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
- c) dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2020, n. che ha, tra l'altro, approvato le linee guida regionali per i centri anziani del Lazio, che è il risultato del lavoro del suddetto Gruppo.

ATTESO che le suddette linee guida prevedono:

- che la gestione del centro anziani di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2016 sia affidata ad un'associazione di promozione sociale (APS) che

opera in favore degli anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del

Centro, e che ne assicura il funzionamento;

- che le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016

relative al funzionamento di un centro anziani siano le attività esclusive o

prevalenti dell'APS da previsione statutaria;

- che oltre il 70% dei soci della APS debbano essere residenti nel

territorio individuato dal Comune come riferimento territoriale per il

centro anziani;

- gli organi di cui deve essere dotata obbligatoriamente l'APS nel rispetto

delle disposizioni del codice del terzo settore;

- che il Comune di Santa Marinella garantisca nei confronti del centro

anziani la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a

norma e senza oneri di locazione per l'APS, nonché le manutenzioni ordinarie

e straordinarie e il pagamento delle utenze, o alternativamente il rimborso

completo del canone di locazione;

- che il Comune di Santa Marinella riconosca un contributo annuale per

sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e,

secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

- il Comune di Santa Marinella provveda, con proprio atto,

all'autorizzazione al funzionamento del centro, prima di stipulare la

convenzione per la gestione;

- l'istituzione di un coordinamento regionale dei centri anziani,

articolato in 36 coordinamenti distrettuali e un coordinamento cittadino e

15 coordinamenti municipali per il Comune di Roma Capitale con i seguenti

obiettivi:

- a) favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
- b) promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- c) monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio.

VISTO il provvedimento del Comune di Santa Marinella n. del avente come oggetto l'autorizzazione al funzionamento del Centro Anziani denominato ;

ATTESO che la sopraindicata APS:

- tra gli scopi statutari, si prefigge in particolare di svolgere in maniera prevalente le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016;
- opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, in riferimento a quanto disposto dal codice del terzo settore, e persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA SPECIFICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Santa Marinella affida la gestione del centro

anziani , autorizzato con provvedimento , di seguito

denominato centro anziani, all'Associazione di promozione sociale

di seguito denominata APS per lo svolgimento delle attività di cui

all'articolo 28, comma 2 della legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n.

11. A tal fine Il Comune concede alternativamente o rimborso del canone di

affitto o in comodato d'uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni

di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'APS che

svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'amministrazione comunale.

2. La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di

conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di consegna agli

atti d'ufficio. La planimetria, identificativa degli spazi concessi in uso,

è allegata quale parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Attività del centro anziani

1 Il centro anziani svolge le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della

l.r. 11/2016 di sostegno culturale e ricreativo alla popolazione anziana,

realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo

libero a favore dei propri soci. In particolare, svolge le seguenti

attività:

a) ricreativo-culturali;

b) di promozione del volontariato, in collaborazione con gli enti locali e

con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e

della tutela del verde pubblico;

c) ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il

centro o presso altri luoghi;

d) di scambio culturale e intergenerazionale;

e) formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal

sistema integrato;

f) di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

2. Le attività del centro anziani:

a) sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della

vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una

prospettiva di invecchiamento

attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale,

e di prevenzione della non autosufficienza;

b) si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della

autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,

c) promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la

valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie,

cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad

orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema

integrato.

3. L'APS favorisce l'uso di spazi del centro anziani da parte di

organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitato, previa

autorizzazione/informativa nei confronti dell'amministrazione comunale e

previo accordo tra le parti nel merito degli obblighi reciproci.

4. L'APS può stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni

presenti sul territorio e con altre associazioni culturali, di promozione

sociale, sportive e di volontariato al fine di valorizzare gli spazi del centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

Art. 3 Compiti dell'APS

1. L'APS si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, l'amministrazione comunale in merito alla programmazione delle attività del centro anziani e ad inviare alle suddette strutture, al termine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), unitamente alla relazione accompagnatoria.

2. L'APS, che opera in stretto collegamento con il coordinamento distrettuale/municipale di cui in premessa, oltre alla gestione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di implementare l'inclusione sociale dei soci:

a) partecipa agli appositi tavoli organizzati dell'amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario/municipio aventi la finalità di una co-progettazione delle attività dei centri anziani;

b) collabora con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, d'intesa con i distretti sociosanitari, al fine di sviluppare l'offerta dei centri attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

3. L'APS utilizza prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall'Associazione o, qualora necessario, prestatori d'opera aventi diritto a regolare contratto con l'APS, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione.

4. È consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'amministrazione comunale e previo parere preventivo dell'amministrazione stessa.

Art. 4 - Orari e calendario di apertura del centro anziani

1. La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del centro anziani è comunicata all'amministrazione comunale e resa pubblica sui siti istituzionali.

2. L'APS garantisce la fruizione del centro agli associati nei periodi dell'anno più soggetti a criticità sociale. In tali periodi si prevede la collaborazione a supporto di iniziative proposte dall'amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario/municipale.

Art. 5 - Impegni del Comune

1. L'amministrazione comunale per la funzionalità del Centro anziani provvede:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;

b) alle spese di riscaldamento dei locali

c) alle spese di fornitura dell'energia elettrica, gas e acqua;

d) alla pulizia degli spazi;

e) a erogare un contributo, stabilito annualmente dall'amministrazione, per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento, e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera e) è finalizzato a sostenere le attività di interesse generale del centro anziani. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972.

3. Il rimborso è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, degli utenti esterni non soci del centro anziani che occasionalmente vi accedono o usufruiscono del servizio e degli altri oneri sostenuti dall'associazione, ivi comprese le spese di revisione legale obbligatoria, l'accesso ad Internet ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6 - Impegni dell'APS e divieti

1. Sono a carico dell'APS le spese relative a:

a) piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi e le spese telefoniche;

b) custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;

c) adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza esclusi gli interventi strutturali sollevando l'amministrazione comunale dal provvedervi direttamente.

d) In particolare la APS è responsabile del rispetto, nei locali e nelle attività del centro, delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio epidemico covid-19, adottate con le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio Z00030 del 17 aprile 2020 (con riferimento all'obbligo di vaccinazione antiinfluenzale) e Z00047 del 13 giugno 2020, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica;

2. L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.

3. L'APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune per la gestione del Centro anziani.

4. È fatto divieto all'APS:

a) di superare la capienza massima consentita dai locali assegnati;

b) di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Comune;

c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;

d) di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali all'attività del centro anziani senza preventivo assenso dell'amministrazione comunale;

e) di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;

f) di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere politico.

Art. 7 - Punto ristoro

1. È consentita, all'interno del centro anziani, l'apertura di un punto ristoro riservato ai soci nel rispetto della normativa prevista dal regolamento comunale.

2. Eventuali spese connesse con l'apertura del punto di ristoro sono a carico di.....

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 8 - Oneri assicurativi e responsabilità

1. È fatto obbligo all'APS di stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata della presente convenzione.

2. L'APS esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del personale.

3. Qualora l'Associazione intenda organizzare nel centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile. Essi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi

Art. 9 - Adempimenti contabili.

1. Al termine di ogni anno l'APS comunica all'amministrazione comunale

competente l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone

l'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per

migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per

accantonamenti in vista di future iniziative.

2. Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della

complessiva attività del Centro sarà a carico dell'Associazione.

Art. 10 - Vincoli sull'utilizzo degli immobili

1. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le

finalità della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto

risultanti alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali

utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono

essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale.

2. È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche

del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione

dell'amministrazione comunale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie

autorizzazioni edilizie ed amministrative.

3. Per il funzionamento del centro, l'Associazione si impegna ad

attenersi alle indicazioni e norme fornite dall'amministrazione comunale.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata quinquennale e potrà essere

rinnovata solo se permangono le condizioni stabilite dall'amministrazione

comunale.

2. L' amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla

risoluzione della presente convenzione previa contestazione scritta, in caso

di:

a) svolgimento presso il centro di attività contrarie alle finalità indicate

all'art. 2;

b) inosservanza dei divieti di cui agli artt. 6,7, 8;

d) cessione a terzi della gestione del bar ristoro o di altri servizi

interni al centro;

3. Qualora si verifichi lo scioglimento dell'APS, la presente

convenzione si risolve di diritto.

Art. 12 - Spese per imposte e tasse

1. La presente convenzione è da registrarsi in caso d'uso ai sensi

dell'art. 2 (comma I), tariffa parte 2^a - D.P.R. 26.4.1986 n.131.

2. Le spese per imposte e tasse inerenti alla presente convenzione

saranno a carico dell'APS.

Art. 13 - Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed

esecuzione della presenta convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a

un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla

presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità,

interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Civitavecchia.

Per l'Associazione Per il Comune di IL PRESIDENTE

Repubblica Italiana



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

n. 49 del 15-09-2021

OGGETTO: RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 452 DEL 14 LUGLIO 2020 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quindici**, del mese di **Settembre**, a partire dalle ore **18:00**, presso il Palazzetto dello Sport sito in via delle Colonie, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in pubblica seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale ARCH. ROBERTO MARONGIU in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	AMANATI ANDREA	Presente	10	FRATARCANGELI PAOLA	Presente
2	ANGELETTI ROBERTO	Presente	11	FREZZA CATERINA	Presente
3	BEFANI PATRIZIA	Presente	12	MARONGIU ROBERTO	Presente
4	CALISTRI CLAUDIA	Presente	13	IACHINI JACOPO	Presente
5	CASELLA LORENZO	Assente	14	RICCI BRUNO	Presente
6	CALVO MASSIMILIANO	Presente	15	VERZILLI DANILA	Presente
7	CHEGIA MAURA	Presente	16	SETTANNI FRANCESCO	Presente
8	FERULLO MARINA	Presente	17	TIDEI PIETRO	Presente
9	FIORUCCI FRANCESCO	Presente			

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Sono altresì presenti gli assessori: D'EMILIO, MINGHELLA, NARDANGELI e GAETANI.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CARMELA BARBIERO.

Constato il numero legale degli intervenuti, il Consigliere Comunale ARCH. ROBERTO MARONGIU assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Punto all'ordine del giorno n. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la allegata proposta munita dei relativi pareri di legge;

Visto l'allegato verbale;

Con voti favorevoli 16, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione;

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 213 del 10-09-2021

OGGETTO: RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 452 DEL 14 LUGLIO 2020 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città Metropolitana di Roma

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE INTERESSATO
SETTORE VII

ASSESSORATO PROPONENTE
SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL REDATTORE

IL RELATORE
TIDEI PIETRO

Ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000:

- 1. " Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione".*
- 2. "Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze".*
- 3. " I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
- 4. "Ove il Consiglio non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione"*

PREMESSO CHE:

n.49 del15-09-2021

- le finalità dei Centri Anziani sono la socializzazione e l'educazione sociale, fondamentali per la promozione dei Centri Sociali Comunali, quale luogo di aggregazione e crescita umana dove è possibile ottenere: ascolto, informazione, animazione, partecipazione, accompagnamento e ogni altro sostegno alla persona utile al superamento del disagio o del bisogno, nonché degli altri ostacoli che impediscono una corretta socializzazione.
- i Centri Anziani inoltre hanno lo scopo di offrire la più ampia gamma di opportunità, di impegno e di utilizzo del tempo libero con la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti socializzanti, formativi, culturali e ricreativi;
- gli artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, l'amministrazione adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 14 luglio 2020 la quale approva le Linee Guida Regionali per i Centri Anziani del Lazio e lo Schema di Convenzione per la gestione dei Centri Anziani tra il Comune e l'Associazione di Promozione Sociale e fissa il termine del 31 marzo 2021 per l'adeguamento dei Comuni alle nuove disposizioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 453 del 14 luglio 2020 che che proroga ulteriormente al 30 settembre 2021 il termine per l'adeguamento dei Regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove Linee Guida;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 568 del 2 agosto 2021 che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 il termine per l'adeguamento dei Regolamenti dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale alle nuove Linee Guida;

RITENUTO di disciplinare nell'ambito della propria potestà approvare il nuovo Regolamento dei Centri anziani;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale che si allega alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO il suddetto schema di regolamento meritevole di approvazione;

VISTO lo schema di Convenzione che si allega alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO il suddetto schema di Convenzione meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio VII , in ordine alla regolarità tecnica , espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs.n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs.n. 267/2000;

VISTI: ·

la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; ·

il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;

il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni; ·

lo Statuto comunale vigente;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di recepire le linee guida regionali per i centri anziani del Lazio approvate con Delibera di Giunta

Regionale n. 452 del 14 luglio 2020;

3. di approvare il Regolamento Comunale dei Centri Anziani, composto di n. 9 articoli;
4. di approvare lo Schema di Convenzione per la gestione del Centro Anziani tra il Comune di Santa Marinella e le Associazioni di Promozione Sociale composto da n. 13 articoli;
5. di abrogare, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo, tutte le disposizioni precedenti in materia;
6. con separata votazione alla presente deliberazione vengono riconosciute le caratteristiche dell'urgenza e della indilazionabilità e quindi viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 2000

SERVIZI ALLA PERSONA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Santa Marinella, 10-09-2021

IL RESPONSABILE
LUCIANO D'AVENIA

POLITICHE FINANZIARIE E DELLE ENTRATE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Santa Marinella, 10-09-2021

IL RESPONSABILE
MARCO FRASCARELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ARCH. ROBERTO MARONGIU

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CARMELA BARBIERO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
LORELLA NIEDDA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Santa Marinella,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CARMELA BARBIERO
